

N. 2906 REPERTORIO

N. 358 RACCOLTA

COMUNE DI TREBASELEGHE

PROVINCIA DI PADOVA

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FOSSALTA. CUP I64I19000200007 e CIG

8236691C6D.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventini, il giorno ventisei del mese di giugno (26/06/2020),

presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me, Zampieri dott. Valerio Segretario Comunale, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs n. 267/2000, nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi:

- Arch. Daniele Levorato, nato a Dolo (VE) il 25 luglio 1970, domiciliato per la carica ove appresso, impiegato, Codice Fiscale: LVRDNL70L25D325Y, agente non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio del

COMUNE DI TREBASELEGHE – Ente Territoriale di Diritto Pubblico,

Codice Fiscale 80010250282, con sede legale in 35010 Trebaseleghe (PD)

in Piazza Principe di Piemonte n. 12, che nel contesto dell'atto verrà

chiamata per brevità anche Ente Appaltante, a ciò autorizzato in virtù dell'art.

107, comma III D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal decreto del Sindaco n.

46 del 31 dicembre 2019, nonché per dare esecuzione alla determinazione

del Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio n. 212/85 del

C.E.V. Consorzio Edili Veneti
Sede Legale: 
Tel. 049.9700118 - Fax 049.9702532
35028 PIOVE DI SACCO - Padova
Partita IVA 01571070273

13 maggio 2020, che si richiama senza allegarla per formare parte integrante e sostanziale, del presente atto;

- Mazzaro Fernando, nato a Campolongo Maggiore (VE) il 24 novembre 1950, codice fiscale MZZFNN50S24B546R, domiciliato per il presente atto ove in appresso, che interviene in quest'atto sia nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società

C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA - Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Padova n.

01571070273, n. R.E.A. PD - 189637, con sede legale in Viale Madonna delle Grazie n. 7/2 - Cap. 35028 Piove di Sacco (PD), capitale sociale € 11.352,00 (euro undicimilatrecentocinquantadue/00) interamente versato, a quest'atto autorizzato dal vigente statuto, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche **Appaltatore**.

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono certo.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 6 novembre 2019, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di adeguamento della palestra della scuola primaria di Fossalta - CUP I64I19000200007 e CIG 8236691C6D per un importo complessivo di € 850.000,00 (euro ottocentocinquantamila/00) di cui € 602.037,98 (euro seicentoduemilatrentasette/98) oggetto dell'offerta ed € 30.000,00 (euro trentamila/00) per oneri per la sicurezza già predeterminati dall'Ente Appaltante e non oggetto dell'offerta ed € 217.962,02 (duecento-

Consorzio Edili Veneti
C.E.V. Soc. Coop.
Sede Legale:
V.le Madonna delle Grazie, 7/2
Tel. 049.9700116 - Fax 049.9702532
35028 PIOVE DI SACCO - Padova
Partita IVA 01571070273

diciassettemilanovecentosessantadue/02) per somme a disposizione della

Stazione Appaltante;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo

del Territorio n. 111/44 del 06 marzo 2020 è stato disposto di indire la

procedura negoziata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed

s.m.i., per l'affidamento dei predetti lavori, stabilendo che l'aggiudicazione

avverrà con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi

unitari, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/2016, con esclusione

automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo

D.Lgs n. 50/2016;

- che con la stessa determinazione il Responsabile del Settore Assetto e

Sviluppo del Territorio ha incaricato la Federazione dei Comuni del

Camposampierese di espletare le procedure di gara, inclusa

l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione n. 1630 del 28

febbraio 2020, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del

05 febbraio 2020, con la quale è stato affidato alla Federazione stessa il

servizio di Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del


D.Lgs. n. 50/2016 ;

- che la Centrale Unica di Committenza, con determinazione dirigenziale n.

184/70 in data 12 maggio 2020 ha approvato le risultanze di gara, gestita

integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.Lgs 50/2016, ed ha

aggiudicato i lavori in via definitiva al sunnominato Appaltatore, che ha



offerto un ribasso percentuale del 15,820% (quindici virgola ottocentoventi per cento) sull'importo posto a base d'appalto di € 602.037,98 (euro seicentoduemilatrentasette/98), per un importo contrattuale netto degli oneri fiscali pari ad € 536.794,36 (euro cinquecentotrentaseimilasettecentonovantaquattro/36) comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta dell'importo di € 30.000,00 (euro trentamila/00);


- che il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 184/70 del 12 maggio 2020, di aggiudicazione definitiva dell'appalto, surrichiamata, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio n. 212/85 del 13 maggio 2020 è stato preso atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi ed impegnata la relativa spesa;

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria, depositata agli atti dell'Ente Appaltante al n. 10478 di prot. in data 13 giugno 2020;

- che il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto in data 18 giugno 2020 il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;

- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 32, comma 9, del



del D.Lgs 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Condizioni generali

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, in quanto condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con il contratto stesso.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

L'Ente Appaltante concede all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del DLgs 50/2016.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 536.794,36 (euro cinquecentotrentaseimilasettecentonovantaquattro/36), di cui € 506.794,36 (euro cinquecentoseimilasettecentonovantaquattro/36) per lavori ed € 30.000,00 (euro trentamila/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

3. Per i lavori a misura, il Capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Articolo 4 - Obblighi dell'Appaltatore e documenti facenti parte del contratto

Valentini

C.E.V. Consorzio Edili Veneti
Soc. Coop.
Sede Legale: Via Medouza dalle Grazie, 7/2
Tel. 049 9700718 / Fax 049 9702532
35028 PIOVE DI SACCO - Padova
Partita IVA 01571070273

536.794,36

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti tratti dal progetto, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 06 novembre 2019 che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non vengono ad esso materialmente allegati:

a) Relazione tecnico illustrativa e quadro economico generale

b) Rilievo fotografico

c) Computo metrico estimativo

d) Elenco prezzi unitari

e) Cronoprogramma

f) Analisi dei prezzi

g) Capitolato Speciale d'Appalto

h) Piano di manutenzione dell'opera

i) Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera

j) Lista delle categorie e forniture

k) Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione

l) Offerta economica e lista delle categorie e forniture presentate dall'Appaltatore in sede di gara;

2. I summenzionati documenti dei quali si è omessa la lettura per espressa dispensa dei componenti, che dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena e incondizionata accettazione, sono depositati agli atti del contratto.

Articolo 5 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del

[Handwritten signature]

C.E.V. Consorzio Edili Vereti
Sede Legale
Via Madonna delle Grazie, 7/2
tel. 049.9700178 - Fax 049.9702332
35028 PIOVE DI SACCO - Padova
Partita IVA 01571070273

[Handwritten signature]

cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'Appaltatore ha eletto domicilio fiscale la propria sede legale in Viale Madonna delle Grazie 7/2 - 35028 Piove di Sacco (PD), come risulta dalla dichiarazione in data, 12 giugno 2020, acquisita al prot. n. 10103 in data 13 giugno 2020, agli atti del Comune.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento in conformità alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità.

3. Nei casi in cui l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all'art. 1.18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore all'Ente Appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 6 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, mediante polizza assicurativa n. 40010291014304, emessa in data 19 Maggio 2020 dalla Società T.U.A. Assicurazione S.P.A. - Agenzia di Bracciano 400102, per

CIT. 7 Consorzio Edili Veneti
Soc. Coop.
Sede legale:
Viale Madonna delle Grazie, 7/2
Tel. 049.9700118 - Fax 049.9702532
35028 PIOVE DI SACCO - Padova
Partita IVA 01571070273

l'importo di € 42.461,00 (euro quarantaduemiaquattrocentosessantuno/00)

corrispondente al 15,820% (quindici virgola ottocentoventi per cento)

dell'importo contrattuale, ridotto del 50% e quindi pari all' 7,91% (sette

virgola novantuno per cento), sussistendo i presupposti di cui all'art. 93,

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1.14 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a

secondo le modalità ed i tempi indicati all'art. 1.14 del Capitolato Speciale

d'Appalto.

3. L'Ente Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o

totalmente, nei casi previsti dell'art. 1.14, del Capitolato Speciale d'Appalto;

in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione

della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 7 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attività connesse, sollevando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità al

riguardo.

2. A tale scopo l'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del

D.Lgs. 50/2016, un'assicurazione di responsabilità civile per danni

nell'esecuzione dei lavori e per responsabilità civile terzi e garanzia di

manutenzione, sino alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione, con polizza n.10005490000069, emessa dalla Società BENE

C.E.V. Consorzio Edili Veneti
Soc. Coop.
Sede Legale:
Via Madonna delle Grazie/7/2
Tel. 049.9700118 / Fax 049.9702532
35028 PIOVE DI SACCO - Padova
Partita IVA 01571070273

Assicurazioni S.P.A. di Milano (MI) – Agenzia di Bracciano n. 100054, per un massimale/sinistro di € 1.000.000,00 (euro milione/00).

Articolo 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, 2° periodo del D.Lgs. 50/2016.


2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora

Valerijevic


C.I.V. Consorzio Edili Veneti
Soc. Coop.
Sede Legale:
Le Madonbe delle Grazie, 7/2
Tel. 049.9701118 Fax 049.9701532
35028 PIOVE DI SACCO - Padova
Partita IVA 01571070273

Autto

l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Ente Appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.


Articolo 9 - Adempimenti in materia antimafia

1. . Ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d'ora in poi D.Lgs. 159/2011), si prende atto che ai sensi dell'art. 29 della L. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dal momento che è stato verificato che l'Appaltatore risulta iscritto nella White List istituita presso la Prefettura di Padova, come risulta dalla comunicazione m- 9919/2019 Area 1^ White List del 13 febbraio 2020 e pertanto non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art.6, ovvero di circostanze ostative di cui all'art. 67 D.lgs 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art. 85 dello stesso Codice Antimafia.

3. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano

Stausberg



Stausberg

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto a provvedimenti di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e dell'allegato XVII, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/2008, come risulta dalla dichiarazione prot. n. 10103 del 13 giugno 2020, agli atti del Comune.

Articolo 10 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Ente Appaltante ha acquisito:

a) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova documento n. T.389136291 estratto dal Registro Imprese in data 20 Maggio 2020;

b) la certificazione relativa alla regolarità contributiva, n. INAIL 22622813 in data 19 giugno 2020, tramite il portale INPS/DURC ON LINE;

c) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008, acquisito al prot. n. 10103 del 13 giugno 2020;

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.


TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 11 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere iniziati tassativamente entro il mese di giugno 2020

al fine di non compromettere la sicurezza del cantiere in concomitanza con le attività scolastiche;

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative e ai sensi dell'art. 1.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.




Articolo 12 - Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari all' 1 (uno) per mille nella stessa misura e con le modalità previste dall'art. 1.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per L'Ente Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.



Articolo 13 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 1.17

del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico

del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.17 del

Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni

vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da

parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità

previste negli artt. 1.22 e 1.23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i

brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 15 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale

d'Appalto, quelli imposti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e

dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione


ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato

Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico

dell'Appaltatore, le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;



c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena

e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo

provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o

all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

Articolo 16 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora l'Ente Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs.

50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le

modalità previste dall'ordinamento dell'Ente Appaltante.

2. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti

per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso


d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016.

C.E.V. Consorzio Edili Vene.
Soc. Coop.
Sede legale:
V.le Margherita delle Grazie, 7/2
Tel. 0423/09118 - Fax 0423/970253
35028 FIOVE DI SACCO - PdGOVA
Partita IVA 01571070273


Articolo 17 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile, ai sensi dell'art. 1.29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.



3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.



Articolo 18 - Pagamenti

1. L'Ente Appaltante potrà erogare all'Appaltatore l'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità indicate all'art.

1.22 del Capitolato Speciale d'Appalto.




2. All'Appaltatore verranno erogati pagamenti in acconto sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, redatti dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del relativo certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 1.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente punto 2, ai sensi dell'art. 1.22 del Capitolato Speciale d'Appalto;

4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. Il pagamento della rata di saldo dovrà essere effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1.23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.



Articolo 19 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi


finanziari

1. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le parti danno atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, sulla base alla documentazione acquisita agli atti.

2. In base alla vigente normativa "*Piano straordinario contro le mafie*" tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) relativi al presente appalto ed ad ogni eventuale subappalto di lavori collegato, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato (cd "obbligo di tracciabilità").

A tal fine l'Appaltatore dichiara che il conto dedicato anche in via non esclusiva è aperto presso i seguenti istituti bancari:

- BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO – Succursale Centrale di Piove di Sacco (PD) – codice IBAN: IT 56 O 08728 62740 000000329604;
- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – Filiale di Piove di Sacco (PD) – codice IBAN: IT 60 F 01005 62740 000000220002
- INTESA SAN PAOLO Filiale di Piove di Sacco (PD) – Codice IBAN: IT 88 L 03069 62745 100000002048;
- UBI BANCA – Filiale di San Lorenzo in Campo (PU) - Codice IBAN: IT 69 B 03111 68580 000000006992.




e che il soggetto abilitato ad operare su tale conto è: Mazzaro Fernando,
nato a Campolongo Maggiore (VE) il 24 novembre 1950, residente a
Campolongo Maggiore (VE) in via Dante n. 6, C.F.: MZZFNN50S24B546R in
qualità di legale rappresentante del C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società
Cooperativa. Questi conti correnti dovranno essere indicati sulle fatture e
potranno essere cambiati o sostituiti soltanto in caso di forza maggiore. Le
fatture dovranno essere corredate del Codice Unico di Progetto (CUP) e il
Codice Identificativo di Gara (CIG), come riportati nelle premesse. E' onere
dell'Appaltatore inserire nei contratti di subappalto apposita clausola sulla
tracciabilità dei pagamenti.

3. Qualora l'Appaltatore non adempia ad una delle obbligazioni di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge. 13 agosto 2010 n.136 ed, in particolare
nell'ipotesi in cui le transazioni di cui al presente appalto sono state eseguite
senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il contratto
s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La parte interessata
dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante
comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri
la prova e la data di ricevimento.


Articolo 20 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale - Intesa
San Paolo S.p.A. - a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al
vigente regolamento comunale di contabilità e degli artt. 1.22 e 1.23 del
Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Appaltatore dichiara che il signor Mazzaro Fernando è



autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Ente Appaltante. Per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda agli artt. 1.22 e 1.23 del Capitolato Speciale d'Appalto.




3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Ente Appaltante.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Ente Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03 aprile 2013, n. 55) intestata al Comune di Trebaseleghe e con liquidazione a trenta giorni fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Ente Appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

CEV. Consorzio Edili Veneti
Sede Legale
V.le Madama delle Grazie, 7/4
35048 PIOVE DI SACCO - Padova
Partita IVA 04571070275



Articolo 21 - Norme in materia di prevenzione della corruzione

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.LGS. n. 165/2001, l'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'Ente Appaltante, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.



2. L'Appaltatore si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.


Art. 22 - Obbligo di osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trebaseleghe

1. L'affidatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 05/02/2014, di cui ha preso visione sul sito internet del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente e si impegna

C.E.V. Consorzio Edili Veneto
Sede Legale
V.le Madonna delle Grazie, 7/7
35028 PIOVE DI SACCO - Padova
Partita IVA 01571070273



ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti. L'affidatario si impegna altresì a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'aggiudicatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che



all'affidatario spettano alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Art. 23 - Contratti ed altre utilità a titolo privato

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 62/2013, le parti attestano di non aver concluso contratti a titolo privato nell'ultimo biennio, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile, nonché attesta il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio".

Articolo 24 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 1.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall'art. 1.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 25 – Certificato di regolare esecuzione e manutenzione - Collaudo

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori – collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. 1.24 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'Ente Appaltante

protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 26 - Risoluzione del contratto

1. L'Ente Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 1.28 del Capitolato Speciale di Appalto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 27 - Controversie


1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissibili e non manifestamente infondate di importo tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, lo stesso avvia, in corso d'opera, la procedura prevista all'art. 1.28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C.E.V. Consorzio Edili Vereti
Sede Legale
Via Madonna delle Grazie, 7/4
35028 PIOVE DI SACCO - Padova
Tel. 049.9760178 - Fax 049.9702332
Partita IVA 01571070273

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dall'art. 1.28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all'art. 1.28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà devoluta al Giudice Ordinario del Tribunale di Padova, escludendo pertanto la competenza arbitrale.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari


Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 29 - Obblighi da Protocollo di Legalità

1. L'Appaltatore si obbliga:

- in riferimento la Protocollo di legalità, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 10 agosto 2015 e sottoscritto tra la Regione Veneto, gli Uffici territoriali del Governo del Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) e


l'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), in data 07 settembre 2015 e recepito da questa Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 24 febbraio 2016, dichiarata immediatamente esecutiva, e comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova con nota in data 03 marzo 2016 al prot n. 3652, l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che si intendono integralmente riportate e trascritte.



Articolo 30 – Spese contrattuali

1. L'Appaltatore assume a proprio carico, come previsto dalla norma, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Stazione appaltante.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le più recenti indicazioni in materia, emanate dai competenti uffici ed organismi.



Articolo 31 – Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione.
2. Trattandosi di atto relativo ad operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 11 della relativa tariffa allegato A, parte I^a, si richiede che lo stesso sia assoggettato alla sola imposta fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26

aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante Modello Unico Informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

Articolo 32 - Interpretazione del contratto e normativa e disposizioni di riferimento

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nelle linee guida emanate dall'ANAC in merito

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, prevalgono le prime.

Articolo 33 - Responsabile interno del trattamento dei dati personali

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del vigente Regolamento Europeo G.D.P.R. 679/16 sul trattamento dei dati sensibili e

C.F.V. Consorzio Edili Venet.
C.F.V. S.p.A. Soc. Coop.
Sede Legale
Via Madonna delle Grazie, 7/2
tel. 049.970118 - fax 049.970132
35028 PIOVE DI SACCO - Padova
Partita IVA 01571070273

giudiziari, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione dei lavori, il responsabile per la

C.E.V. Consorzio Edili Veneti
Soc. Coop.
Sede Legale:
Via Martini, 11 - 30138 Montebelluna (TV)
Tel. 0423/5700118 - Fax 0423/5702532
35028 FIOVE D'ISACCIO - Padova
Partita IVA 01571070273

sicurezza, il verificatore/collaudatore:

soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;


a) altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

b) soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

c) legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

d) ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del



contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.


I diritti che l'Appaltatore interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'Appaltatore interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il delegato del titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è l'arch. Daniele Levorato, con sede in Trebaseleghe (PD) Piazza Principe di Piemonte n. 12. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono Società Informatica Territoriale s.r.l. tel. 0437/358013; e-mail info@sitbelluno.it; pec sit@cert.consorziobimpiave.it.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del



contratto di appalto l'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

E richiesto dall'Ente appaltante ed Appaltatore, io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11 co. 13 del Codice dei Contratti). L'ho letto ai componenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo.

I componenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste "nell'acquisizione digitale della firma autografa" (ai sensi dell'articolo 52- bis della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 110/2010). Il sottoscritto Segretario Comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato "portable document format" (.PDF), chiuderà il file del contratto con l'apposizione della propria firma digitale.


L'Ente Appaltante

COMUNE DI TREBASELEGHE - (Arch. Daniele Levorato)

L'Appaltatore

C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA.

Valeriani



[Handwritten signature]



C.E.V. Consorzio Edili Veneti
Soc. Coop.

Sede Legale:

V.le Madonna delle Grazie, 7/2

Tel. 049.9700178 - Fax 049.9702532

35028 Pieve di SACCO - Padova

Partita IVA 01571070273

- (Fernando Mazzaro)

Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica ai sensi dell'articolo 52-bis della legge 89/1913 (inserito dal decreto legislativo 110/2010). Il file del contratto, in formato "portable document format" (.PDF), viene chiuso dal Segretario Comunale Dottor Valerio Zampieri con l'apposizione della sua firma digitale.

IL SEGRETARIO ROGANTE

Dott. Valerio Zampieri

Ricevuta del: 15/07/2020 ora: 12:11:00

Utc: 1594807854595981

Utc_string: 2020-07-15T12:10:54.595981+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 15/07/2020

Ora invio: 12:10:54

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 142750348

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: ZMPVLR64B11B563X

Ufficio delle entrate competente:

T58 - Padova - T58 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80010250282

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 2906/2020 (del codice fiscale: ZMPVLR64B11B563X)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 22869 del 15/07/2020

T58 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Padova

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	